



REGOLAMENTO PER L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI, DELLE PALESTRE SCOLASTICHE E DI ALTRI LOCALI COMUNALI

PREMESSA

Con il presente Regolamento si intende disciplinare l'uso degli impianti sportivi e di altri locali di proprietà comunale che rientrano fra le categorie dei servizi a domanda di cui al D.L. 31 dicembre 1983 (art. 6 D.L. 26 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131), per i quali va applicato e riscosso il contributo/concorso utenti.

Per impianti sportivi si intendono:

- lo stadio comunale con il campo di calcio, annessi spogliatoi, tribune e servizi per il pubblico;
- il campo da tennis in via G. Noventa.

Per altri locali comunali si intendono:

- il Centro civico con la sala riunioni e salette attigue;
- n. 4 locali sotto le tribune dello stadio;
- ex edifici scolastici di Romanzio e s. Teresina;
- altri locali o uffici comunali.

Per edifici scolastici si intendono i seguenti locali il cui uso, da parte di terzi, è subordinato al preventivo assenso dei competenti Organi collegiali scolastici ai sensi ex art. 12 legge 4 agosto 1977, n. 517 e relativo Regolamento del Consiglio scolastico provinciale:

- palestre della scuola elementare e media;
- saloni ed aule scolastiche;
- strutture e spazi esterni di pertinenza scolastica.

La sala consiliare è riservata agli usi istituzionali del Comune e dei suoi organi. Potranno svolgersi manifestazioni o cerimonie promosse o patrocinate dal Comune.

Non rientrano nella disciplina del presente Regolamento gli usi programmati direttamente dall'Amministrazione comunale, fatta eccezione per gli edifici scolastici e relativi locali per i quali è comunque prescritto l'assenso dei Consigli scolastici.

CAPO I° USI CONSENTITI REQUISITI DEI CONCESSIONARI E CRITERI DI PRIORITA'

Art. 1

Gli impianti sportivi comunali e le palestre scolastiche possono essere concessi per gare, manifestazioni varie sportive e non, preparazione atletica, attività motoria e amatoriale.

Saranno riservati prioritariamente alle esigenze connesse alla partecipazione ai Giochi della Gioventù programmati d'intesa con le scuole, anche in orario extrascolastico.

Art. 2

I locali comunali sono concessi per attività pubbliche e private di interesse generale, finalizzate alla promozione ed alla crescita culturale, civile, morale, sportiva nonché di utile impiego del tempo libero di tutti i cittadini, organizzati e non.

La priorità sarà riconosciuta, nell'ordine, alle associazioni locali culturali, sportive, di volontariato con finalità sociali, sindacali e politiche, che agiscano senza scopo di lucro ed in forma continuativa. Possono essere concessi, secondariamente, e non in forma continuativa anche ad associazioni di categoria ed a privati per usi che non escludono lo scopo di lucro, purchè non in contrasto con i fini istituzionali del Comune e delle attività scolastiche.

Art. 3

Le priorità sono stabilite con i seguenti criteri:

a) Associazioni che dimostrino di essere iscritte alle rispettive Organizzazioni e Federazioni sovracomunali riconosciute ed operanti nell'ambito delle leggi e delle normative vigenti, in rapporto a:

- I° a) numero degli iscritti e praticanti residenti,
- I° b) anni di attività svolta;
- I° c) consistenza dei programmi di attività;
- I° d) livelli di qualificazione e risultati conseguiti;
- I° e) interesse pubblico e partecipazione popolare.

II Altre Associazioni o gruppi organizzati, in rapporto al numero dei praticanti, agli anni di attività e rilevanza programmi;

III Privati cittadini, non per concessioni continuative ma solo per usi saltuari o unici.

b) Per gli usi continuativi da parte di più concessionari sarà formulato un quadro d'uso settimanale che, pur tenendo conto delle priorità su indicate, miri ad accogliere il maggior numero di richieste possibile senza escludere la promozione di nuove attività meritevoli.

CAPO 2° CANONI E TARIFFE

Art. 4


A) Per le concessioni esclusive e/o continuative sarà applicato un canone annuo o mensile;

B) Per le concessioni non esclusive o saltuarie saranno applicate tariffe orarie eventualmente distinte per periodo invernale e periodo estivo (15 ottobre - 16 aprile).

Art. 5

La Giunta comunale stabilirà annualmente i canoni e le tariffe con i seguenti criteri:

A) la misura non dovrà essere inferiore a quella stabilita contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione e comunque, non inferiore al minimo eventualmente fissato dalla legge per i servizi a



domanda, fatta eccezione per gli utenti che hanno finalità sociali e benefiche o di promozione culturale-didattica e sportiva;

B) i canoni e le tariffe sono costituiti in rapporto alle seguenti componenti:

- 1) canone d'uso dell'immobile;
- 2) concorso/rimborso spese manutenzioni ordinarie, salvo nei casi di assunzione diretta da parte dei concessionari continuativi ed esclusivi.
- 3) l'ufficio competente anche con riferimento ai consumi medi ed ai costi delle pulizie in appalto, accertati nell'anno precedente, determinerà il costo orario presunto per l'uso dei singoli immobili e locali comunali.
- 4) relativamente alle palestre scolastiche le spese per le pulizie e per i materiali saranno a carico dei concessionari.

Art. 6

Il versamento del canone per concessioni continuative dovrà essere effettuato, anticipatamente, mensilmente.

Il versamento delle tariffe per le concessioni saltuarie dovrà essere effettuato prima dell'uso.

Il mancato versamento di canoni e tariffe comporta, dopo preavviso, la revoca delle concessioni continuative ed il diniego di ulteriori concessioni, fatto salvo comunque il recupero delle somme dovute.

CAPO III PROCEDURE E NORME PER LE CONCESSIONI

Art. 7

Per ottenere il rilascio di una concessione d'uso i soggetti interessati devono presentare richieste scritte specificando quanto segue:

- attività da svolgere e relative modalità
- giorni ed orari necessari
- nominativo del responsabile dei singoli usi.

La richiesta completa della dichiarazione di responsabilità compilata su apposito modulo deve essere presentata dal legale rappresentante dell'Associazione o del Capo gruppo responsabile.

Le richieste di utilizzo palestre e di altri locali scolastici devono essere inoltrate ai rispettivi Capi di Istituto per il prescritto assenso preventivo all'uso.

Art. 8

Le richieste di concessioni continuative da parte di più soggetti interessati dovranno essere presentate entro i termini indicati dall'amministrazione comunale, specie per gli usi degli edifici scolastici.

Le richieste di concessioni saltuarie devono essere presentate almeno 10 giorni prima del giorno d'uso ed il relativo rilascio è subordinato alla disponibilità relativa.

Art. 9

Per le concessioni continuative e/o esclusive è prescritto il versamento di un deposito cauzionale, che sarà fissato dall'Amministrazione comunale congiuntamente ai canoni ed alle tariffe, comunque per un importo non inferiore ad un quarto del canone annuale o al gettito presunto di 3 mensilità delle tariffe orarie.

Il deposito cauzionale sarà restituito allo scadere della concessione, previa dichiarazione rilasciata dal Responsabile del procedimento che attesti la regolarità dei versamenti dovuti al Comune e la restituzione dei locali e/o degli impianti nel medesimo stato d'uso esistente all'atto della concessione, verificata dall'Ufficio tecnico comunale.

Il deposito cauzionale potrà essere trattenuto per un eventuale rimborso spese per danni o per mancato o incompleto versamento dei diritti dovuti.

Art. 10

Le concessioni d'uso che prevedono gare o manifestazioni con o senza presenza di pubblico, saranno rilasciate esclusivamente per gli impianti o per i locali muniti di collaudo e di agibilità allo scopo prescritti dalle norme vigenti.

Diversamente saranno consentiti solo usi privati, nei limiti del permesso di agibilità e della capienza.

Art. 11

Le concessioni per gli usi esclusivi o continuativi saranno rilasciate entro 60 giorni dalla richiesta o 30 giorni dall'acquisizione dell'assenso all'uso extrascolastico.

Art. 12

Alle Società e Gruppi sportivi verrà richiesto di sottoscrivere una convenzione che stabilisca i rapporti fra Comune e Società e/o Gruppi.

CAPO IV NORME E MODALITA' D'USO

Art. 13

L'utilizzazione deve salvaguardare lo stato d'uso degli edifici e delle attrezzature.

Nelle palestre scolastiche è vietata la pubblicità con cartelli e striscioni fissi. Eventuali striscioni mobili devono essere rimossi al termine delle manifestazioni che si svolgono durante l'anno scolastico. Per qualsiasi danno arrecato alle attrezzature ed agli impianti delle palestre, l'onere relativo al ripristino o la sostituzione a regola d'arte dell'oggetto danneggiato, saranno a carico del concessionario.

Art. 14

E' vietato da parte di chiunque installare all'interno o all'esterno degli edifici e degli impianti, attrezzi fissi o in deposito che possano ridurre la disponibilità di spazio, o costituire pericolo o creare intralcio e limitarne l'accesso e l'uso, senza l'autorizzazione scritta del Comune.

Art. 15

L'uso delle chiavi necessarie per l'accesso ai locali ed agli impianti sportivi non dati in uso esclusivo è consentito soltanto ai capigruppo designati e segnalati i quali ne risponderanno al Comune.

Art. 16

La circolazione all'interno delle palestre è consentita esclusivamente con calzature adeguate. Il titolare della concessione è responsabile del rispetto di questa prescrizione.

Art. 17

Al termine di ogni esercitazione, manifestazione o gara, le palestre e gli impianti in uso esclusivo e non, dovranno essere restituiti in normale stato igienico, d'agibilità, e gli attrezzi riposti ordinatamente nei locali di custodia.

CAPO V NORME PARTICOLARI E FINALI

Art. 18

Nei locali pubblici dati in concessione:

- E' vietato fumare;
- è consentita l'esposizione dell'avviso di convocazione, gara, manifestazione, esclusivamente il giorno della riunione sulla porta d'accesso;
- possono essere installati precariamente altoparlanti o diffusori, da usarsi a volume moderato sia durante il giorno che nelle ore serali;
- l'impianto di riscaldamento o areazione va regolato esclusivamente dal personale incaricato dal comune;
- al termine di ogni giorno d'uso porte, finestre, persiane e cancellate vanno sempre richiuse;
- nei casi di uso singolo o slatuario l'accesso è consentito con chiavi da ritirare di volta in volta e da restituire entro la mattina del giorno successivo.

Art. 19

Ogni società o gruppo organizzato deve stipulare polizza assicurativa RC per l'uso degli immobili e far ottenere il certificato medico, ove prescritto da norme vigenti, per il tipo di sport ed il livello agonistico per ogni atleta o praticante.

Art. 20

Nel periodo e negli orari di concessione l'amministrazione comunale e l'autorità scolastica competente sono sollevate da ogni e qualsiasi responsabilità circa danni a cose o disturbi ed incidenti alle persone che circolano legittimamente all'interno o nelle adiacenze dei locali e degli impianti dati in concessione.

Art. 21

I titolari delle concessioni si intendono impegnati ad osservare le condizioni e le modalità d'uso previsti dal presente regolamento salvo clausole diverse specificate nella concessione medesima. L'inosservanza potrà comportare, prevista diffida, la revoca della concessione d'uso.

Art. 22

Il personale incaricato della vigilanza sia per conto del Comune che della amministrazione scolastica può accedere agli immobili in ogni momento, per i controlli di competenza.

COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE
PAGINA BIANCA